



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
***PRESIDENZA NAZIONALE***

Roma, 25 novembre 2021  
Prot. 2021/126

Ai soci  
Alle Sedi territoriali  
Ai componenti  
Consiglio di Presidenza ANEC  
Alle Presidenze ACEC e FICE  
Loro Sedi

**Oggetto: AGGIORNAMENTI obbligo certificazione verde Covid-19 cd SUPER GREEN PASS dal 6 dicembre al 15 gennaio.**

In data 24 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DL cosiddetto “**Super Green Pass**”, contenente misure volte a rafforzare le misure anti Covid-19.

La novità principale di detto provvedimento è appunto l'introduzione del cosiddetto “Super Green Pass”, certificazione che viene rilasciata solamente in caso di **avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid-19**.

Il “Super Green Pass” sarà necessario per l'accesso a:

- **Spettacoli;**
- Eventi sportivi e stadi;
- Bar e ristoranti al chiuso;
- Feste, discoteche, cerimonie pubbliche.

Il pass ottenuto con il tampone continuerà ad essere valido per accedere a ristoranti all'aperto, palestre, piscine ed in generale alle attività sportive.

Più in dettaglio, di seguito si indicano le principali misure di interesse.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

**Impiego certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione (art. 5 del DL).**

- Dal 29.11.2021 nelle **zone gialle e arancione**, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 comma 2, lettere a), b) e c-bis), (vaccinati o guariti con c.d. super green pass). È esclusa dunque la fruizione dei servizi con certificazione verde ottenuta a seguito di tampone.

**Disposizioni transitorie (art. 6 del DL).**

- Dal 6.12.2021 fino a 31.01.2022, **anche se si è in zona bianca**, lo svolgimento delle attività e la fruizione di servizi che sarebbero limitati in zona gialla, saranno consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 comma 2, lettere a), b) e c-bis), (vaccinati o guariti con c.d. super green pass). In tali servizi sono compresi quelli di ristorazione ad eccezione di quelli all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo

**Durata delle certificazioni verdi COVID c.d. green pass (art. 3 del DL).**

- **È stata ridotta da 12 mesi a 9 mesi la validità delle certificazioni verdi COVID-19** rilasciate al termine del ciclo di vaccinazione o ad avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose;
- La durata del certificato decorre dal termine del ciclo vaccinale primario o, in caso di somministrazione della dose di richiamo (3° dose) da tale somministrazione.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

**Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 4 del D.L.).**

- In zona gialla non è più interdetto l'uso di spogliatoi per chi svolge attività sportiva;
- In zona bianca, nell'elenco dei servizi e attività consentiti solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 sono stati ricompresi:
  - **i)** i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso, senza eccezioni (prima facevano eccezione i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati);
  - **ii)** gli alberghi e le strutture ricettive;
  - **iii)** gli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 solo per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti. Si ricorda che le disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i suddetti servizi e attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
- L'obbligo di certificazioni verdi Covid-19 fino al 31.12.2021 viene esteso ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo regionale a eccezione di quelli espletati esclusivamente all'interno del medesimo territorio comunale o della città metropolitana, interregionale.

Restando in attesa di ulteriori informazioni governative da condividere, porgo cordiali saluti.

Il Direttore Generale

(Simone Gialdini)